



Comune di Mairano
Provincia di Brescia

**RETICOLO IDRICO MINORE
DEL TERRITORIO COMUNALE**

- REGOLAMENTO di POLIZIA IDRAULICA-

**Approvato definitivamente con
D.C.C. n. 9 del 21/03/2005**

EDIZIONE MARZO 2005



PROFESSIONE AMBIENTE

STUDIO ASSOCIATO

Uffici: Via G.B. Cacciamali, 61/i - 25125 Brescia
Tel +39.030.3533699 - Fax +39.030.3546800
e-mail: info@professioneambiente.it

INDICE

ART. 1. - OGGETTO	4
ART. 2. - RETICOLO IDRICO MINORE.....	5
ART. 3. - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	7
ART. 3.1. - FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA	8
ART. 3.2. - FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA.....	9
ART. 4. - NORME DI TUTELA	11
ART. 4.1. - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	12
Art. 4.1.1. - Attività vietate	12
Art. 4.1.2. - Attività soggette ad autorizzazione	13
ART. 4.2. - NORME PER LE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA	15
Art. 4.2.1. - Attività vietate	15
Art. 4.2.2. - Attività soggette ad autorizzazione	16
Art. 4.2.3. - Note	19
ART. 4.3. - NORME PER LE FASCE A MEDIO GRADO DI TUTELA	19
Art. 4.3.1. - Attività vietate	19
Art. 4.3.2. - Attività soggette ad autorizzazione	20
Art. 4.3.3. - Note	21
ART. 5. - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO	22
ART. 6. - CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI.....	24
ART. 6.1. - ADEGUAMENTO DEI TRATTI TOMBINATI DEI CORSI D'ACQUA.....	25
ART. 7. - SCARICO IN CORSO D'ACQUA	26
ART. 8. - FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	29
ART. 9. - NUOVE LOTTIZZAZIONI	30
ART. 10. - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ATTO DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA	31
ART. 11. - ALTRE PROCEDURE.....	33
ART. 11.1. - MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	33
ART. 11.2. - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	34
ART. 11.3. - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA	34
ART. 11.4. - PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	35
ART. 11.5. - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	35
ART. 12. - ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	37

INDICE ELABORATI GRAFICI

- Tavola 1 Carta di rilievo dello stato di fatto: corpi idrici e relativi vincoli
- Tavola 2 Carta del reticolo idrico minore: determinazione e relativi Enti competenti alla polizia idraulica
- Tavole 3a, 3b Carta di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico

ART. 1. - OGGETTO

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Mairano ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950.

L'individuazione del Reticolo Minore, sulla base di quanto contenuto nella delibera regionale ha valore dichiarativo.

Attraverso l'attribuzione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e la regolamentazione delle attività all'interno delle stesse si persegue l'obiettivo della difesa dai rischi idraulici ed idrogeologici e della tutela di tutte le acque pubbliche superficiali così come definite nell'art.1, comma 1 del regolamento della L. 36/94.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici sorveglia l'osservanza del presente regolamento.

ART. 2. - RETICOLO IDRICO MINORE

Sulla base dei criteri e indirizzi espressi nelle delibere in oggetto si è individuato il Reticolo Idrico Minore del Comune di Mairano.

Tale individuazione consegue per differenza del Reticolo Principale (definito dall'Allegato A alla D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950) definendo, in linea generale, come corsi d'acqua tutti quelli rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Corsi d'acqua indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normativa vigente;
- Corsi d'acqua oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- Corsi d'acqua rappresentati dalle cartografie ufficiali IGM (scala 1 : 25.000) e CTR (scala 1 : 10.000).

mentre rimangono esclusi:

- Canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali;
- Acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o in invasi o cisterne (DPR n. 228 18 febbraio 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 in materia di risorse idriche).

In conformità ai contenuti dell'Allegato B alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 è stato predisposto apposito elaborato tecnico con individuazione del reticolo idrico minore e relative fasce di rispetto, comprensivo delle prescrizioni vigenti in tema di polizia idraulica.

L'elaborato tecnico di "Studio del reticolo idrico minore del territorio comunale di Mairano" è costituito da:

- **RELAZIONE TECNICA:** indica i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore, le principali caratteristiche idrauliche di ciascun corso d'acqua, i riferimenti normativi e pianificatori di settore;

-
- REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA: disciplina le attività nelle aree perimetrali ai corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico e assoggettati ai diversi gradi di tutela attraverso l'attribuzione delle fasce di rispetto;
 - ALLEGATO CARTOGRAFICO *“Tavola 1 - Carta di rilievo dello stato di fatto: corpi idrici e relativi vincoli”* (scala 1:5.000): rappresenta il reticolo idrografico presente su tutto il territorio comunale e i relativi vincoli;
 - ALLEGATO CARTOGRAFICO *“Tavola 2 - Carta del reticolo idrico minore: determinazione e relativi Enti competenti alla polizia idraulica”* (scala 1:5.000): individua sia il reticolo idrico principale, costituito dai corsi d'acqua inseriti nell'Allegato A della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, sia il reticolo idrico minore, definito secondo i criteri indicati nell'Allegato B alla sopraccitata D.G.R. e costituito dai corsi d'acqua di competenza Comunale e da quelli di competenza del Consorzio n. 10 *“Mella e dei Fontanili”* (perché inseriti nell'Allegato D alla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868);
 - ALLEGATO CARTOGRAFICO *“Tavole 3a e 3b - Carta di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico”* (scala 1:5.000, scala 1:2.000 per centro abitato): realizzate utilizzando quale base la cartografia di azionamento del PRG Comunale di Mairano e individuando le fasce a differente grado di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e principale.

L'elaborato tecnico, costituito dalla parte cartografica e dalla parte normativa, è oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico; tale elaborato è sottoposto preventivamente alla Sede Territoriale della Regione Lombardia per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

ART. 3. - INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

A tutela dei corpi idrici del territorio di Mairano sono state istituite due tipologie di fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

Nell'individuazione delle fasce di rispetto è stata posta particolare attenzione agli studi redatti ai sensi della L.R. 41/97 (Studio Geologico di corredo al PRG Comunale di Mairano) e alle indicazioni relative alla perimetrazione delle aree a limitata fattibilità legate a potenziale esondazione dei corsi d'acqua contenute nel regolamento della suddetta legge.

In ogni caso, l'individuazione delle fasce è stata svolta vagliando le conoscenze storiche locali in particolare rispetto a eventuali zone caratterizzate da eventi esondativi, erosivi o di divagazione dell'alveo e, in generale, con l'obiettivo di garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini manutentivi. Ulteriori elementi di riferimento sono rappresentati dall'assetto urbanistico e dalla tutela degli insediamenti.

Come da normativa, *“le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria”*.

La tutela delle aste fluviali è altresì espletata attraverso la definizione di norme generali di tutela dei corsi d'acqua.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la distanza dal corso d'acqua dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in situ secondo le modalità sopra descritte. In particolare, per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione è necessario riportare l'esatta delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatta ubicazione degli elementi idrografici,

riportati nella carta del reticolo idrografico (*Tavole 3a e 3b - Carta di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico*).

Alla porzione di reticolo costituita da corsi d'acqua poco pronunciati (in prevalenza canali di scolo interpoderali e canalette di raccolta delle acque a tergo di sedi stradali) non sono state attribuite fasce di tutela, in considerazione dello scarso significato che tali corsi rivestono dal punto di vista idrografico. In ogni caso, si raccomanda, in coincidenza di nuovi interventi sul territorio, di valutare con attenzione il problema dello smaltimento delle acque e le conseguenze che questo crea sulla rete idrografica.

Le norme generali di tutela si applicano a tutti i corsi d'acqua rilevati e riportati nella tavole cartografiche in allegato (*Tavole 1, 2 e 3*). Tali norme disciplinano gli interventi che interessano direttamente l'alveo del corso d'acqua e sono volte a salvaguardarne l'equilibrio idrologico.

Le aree comprese entro le fasce di tutela dei corsi d'acqua sono assoggettate alle norme specifiche.

I riferimenti normativi sono costituiti, oltre al R.D. 523/1904 e al R.D. 368/1904 da:

- D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 s.m.i. dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
- Artt. 9-29-30-39 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Artt.39-41 del D.Lgs. 152/1999 come s.m.i. dal D.lgs 258/00;
- D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22.

ART. 3.1. - FASCIA AD ALTO GRADO DI TUTELA

L'alto grado di tutela deriva dalla necessità di riservare una naturale zona di espansione alle acque durante eventi esondativi e inoltre alla possibilità che l'instaurarsi di fenomeni erosivi lungo le sponde e l'alveo del corso d'acqua provochino situazioni di rischio.

L'istituzione di questa fascia risulta inoltre indispensabile per garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale oltre che per assicurare lungo i corsi d'acqua uno spazio con significato ambientale e paesaggistico in accordo con l'obiettivo di assicurare il progressivo miglioramento non solo delle condizioni di sicurezza ma anche della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, come suggerito dal PAI.

La fascia ad alto grado di tutela assume una larghezza di dieci metri da ciascuna sponda e deve essere misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Essa è pertinente alle aste dei corsi d'acqua di ordine maggiore appartenenti al reticolo idrico minore presenti nel territorio di Mairano, così come riportati nella carta del reticolo idrico.

Come evidenziato dallo studio geologico di corredo al PRG, in diverse aree ubicate nel territorio comunale, a causa delle ridotte sezioni dei canali, si sarebbero verificate pur se in tempi remoti delle tracimazioni dei corsi d'acqua in seguito a precipitazioni intense e prolungate. In ragione del manifestarsi di tali fenomeni, ai corsi idrici transitanti in suddette aree è stata confermata la fascia ad alto grado di tutela.

Per i tratti intubati o tombinati la fascia si estende per 1 m da ciascun lato, allo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Si evidenzia la difficoltà di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia per i tratti intubati, si raccomanda quindi di attenersi alla distanza indicata nel presente elaborato tecnico normativo.

ART. 3.2. - FASCIA A MEDIO GRADO DI TUTELA

L'istituzione di una fascia di rispetto a medio grado di tutela nasce dall'esigenza di salvaguardare le aste di ordine minore appartenenti al reticolo idrografico minore e di garantire l'accessibilità dell'alveo ai fini della sua manutenzione, fruizione e

riqualificazione ambientale; in tale fascia sono prescritti dei vincoli meno restrittivi rispetto a quelli della fascia precedente.

La fascia a medio grado di tutela si estende per una larghezza di cinque metri da ciascuna sponda del corso d'acqua e deve essere misurata a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Laddove si evidenzia una sovrapposizione di entrambe le fasce di tutela (medio e alto grado), le norme prevalenti sono quelle relative alla fascia ad alto grado.

Anche in questo caso per i tratti intubati o tominati la fascia si estende per 1 m da ciascun lato, al fine di permettere gli interventi di manutenzione. Le distanze in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

Si ribadisce la difficoltà di rendere cartograficamente l'ampiezza della fascia, in particolare per i tratti intubati, si raccomanda quindi caso per caso di attenersi al metodo per la determinazione dell'estensione di tale fascia, come indicato nel presente regolamento.

ART. 4. - NORME DI TUTELA

La normativa che regola le attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale nei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico minore di competenza comunale e nelle relative fasce di rispetto, laddove manca il riferimento specifico, è costituita oltre che dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e dalla successiva D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950 in oggetto, anche dal R.D. 523 del 1904 che disciplina le attività di polizia delle acque pubbliche, artt. 59, 96, 97, 98, 99, 100 e 101. Si osserva che, in base alla giurisprudenza corrente, tali norme possono essere derogate solo se previste da discipline locali, da intendersi anche quali norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per il reticolo minore di competenza dei Consorzi di Bonifica la normativa regolante è il R.D. 368 del 1904, artt. 132, 133, 134, 135 e 138, che disciplina le attività vietate, quelle autorizzate previa richiesta o quelle soggette al “nulla osta” idraulico. Gli obblighi per i possessori o affittuari dei terreni perimetrali alla bonifica sono definiti dall'art. 140 dello stesso decreto, mentre le contravvenzioni sono regolate dagli artt. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150.

Per le opere assoggettate ad autorizzazione, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie affinché tali opere non producano conseguenze negative sul regime delle acque.

Le attività che ottengono autorizzazione devono garantire il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 41. - NORME GENERALI DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Art. 41.1. - ATTIVITÀ VIETATE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti, è fatto divieto assoluto:

- a) di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità, ai sensi del D. lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (non ancora emanato);
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua, al fine di moderare le piene;
- c) di realizzazione di opere che impediscano l'accesso al corso d'acqua;
- d) il danneggiamento, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- e) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone o naturalizzate al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione delle velocità della corrente;
- f) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua. In caso di necessità e nell'impossibilità di localizzarle altrove, è possibile il loro interrimento al di sotto del livello di fondo dell'alveo. Per tali opere, e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica dell'alveo.

Art. 4.1.2. - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ai sensi della L.R. 41/97, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto

-
- delle condizioni idrauliche presenti. Si rimanda all'art. 5 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
- h) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc. Si rimanda all'art. 5 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - i) sottopassaggi pedonali o carreggiabili. Si rimanda all'art. 5 (Opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - j) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 - k) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
 - l) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
 - m) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 7 (Scarico in Corso d'Acqua);
 - n) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dall'art. 7 (Scarico in Corso d'Acqua);
 - o) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
 - p) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
 - q) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4.2. - NORME PER LE FASCE AD ALTO GRADO DI TUTELA

Art. 4.2.1. - ATTIVITÀ VIETATE

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) tutte quelle opere (incluse le recinzioni) che comportano impedimento e/o limitino la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
- b) qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel paragrafo successivo. Si precisa che le recinzioni con elementi fissi (murature, pannellature, e similari) che si elevino oltre la quota campagna sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno (pali e rete metallica asportabile) sono assimilate alle piantagioni;
- c) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
- d) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- e) i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno;
- f) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- h) l'apertura di cavi, fontanili e simili nelle fasce di rispetto per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- i) realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria e di attività produttive;
- j) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- k) realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

- l) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- m) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- n) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone o naturalizzate, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- o) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

Art. 4.2.2. - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono eseguibili solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, che può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente per esigenze di carattere idraulico connesse a situazione di rischio.

I lavori e gli atti in oggetto sono i seguenti:

- a) interventi che non siano in grado d'influire né direttamente né indirettamente sui regime del corso d'acqua;
- b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. n. 457/1978;

-
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - f) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - g) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - h) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - i) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità Competente; gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; l'intervento non deve comportare una riduzione della sezione del corso d'acqua ed il progetto andrà accompagnato da verifica idraulica del deflusso della portata di piena attraverso la sezione situata a monte dell'area interessata dall'intervento. Si rimanda all'art. 5 (opere di attraversamento) per ogni approfondimento relativo alle prescrizioni specifiche;
 - j) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - k) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - l) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

-
- m) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. lgs. n. 22/1997;
 - n) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - o) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
 - p) interventi di sistemazione a verde;
 - q) percorsi pedonali e ciclabili, strade in genere;
 - r) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 - s) posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. Pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.
 - t) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
 - u) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia.

Art. 4.2.3. - NOTE

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 4.3. - NORME PER LE FASCE A MEDIO GRADO DI TUTELA**Art. 4.3.1. - ATTIVITÀ VIETATE**

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) attività di trasformazione dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- b) realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- c) insediamenti per attività produttive;
- d) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- e) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. n. 22/97, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

-
- g) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine.

Art. 4.3.2. - ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono consentiti, solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, in aggiunta agli interventi già indicati per le fasce ad alto grado di tutela (art.4.2.2.), le attività seguenti:

- a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. n. 457/1978;
- b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità Competente; gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento è subordinato all'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili allagamenti dell'area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza, delle aree circostanti;
- d) interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- e) impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente. Il progetto

-
- di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idraulico del bacino di riferimento;
- f) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - g) il rimodellamento del terreno può essere concesso, solo laddove fa parte di un progetto di sistemazione idraulica che consideri l'influenza che gli interventi inducono a monte e a valle dell'area;
 - h) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità Competente.

Art. 4.3.3. - NOTE

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime della falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

ART. 5. - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

Come per il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto anche per le opere di attraversamento dovrà essere predisposta la documentazione tecnica come da specifiche dettate dall'art. 10 comprensiva di uno studio idrologico-idraulico che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso di piene.

In merito alla realizzazione di tali opere si precisa che:

- gli attraversamenti con luci superiori a 6.00 m dovranno essere realizzati secondo i dettami della direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteria per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b*" (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99);
- gli attraversamenti con luci inferiori a 6.00 m (rimanendo facoltà dell'autorità competente di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte della sopraccitata direttiva), il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.00 m;
- in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza sempre con luci inferiori ai 6.00 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori.

E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi contenuti nella direttiva n. 2 dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica*" e quelli contenuti nella D.G.R. 29 ottobre/2001 n.7/6645.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione idraulica mediante le spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

E' vietato il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

Gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo.

ART. 6. - CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 152 del 11 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti”*. All'attualità tale regolamento regionale non è stato ancora emanato.

Ad eccezione di diverse specifiche imposte dal suddetto regolamento, è comunque consentita la copertura dei corsi d'acqua, da parte dell'Ente Pubblico, per opere che siano riconosciute di pubblica utilità, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni poste a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dei manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto: *“i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”*.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni ed alla manutenzione e/o la possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

ART. 6.1. - ADEGUAMENTO DEI TRATTI TOMBINATI DEI CORSI D'ACQUA

Si riporta qui di seguito, quanto previsto dal PAI all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani:

comma 1. *“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”;*

comma 2. *“L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.*

ART. 7. - SCARICO IN CORSO D'ACQUA

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità.

Il riferimento di legge principale è l'art.12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico "*Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali*" che:

- al comma 1, in merito alle modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico, rimanda ad apposita direttiva, all'attualità non ancora emanata;
- al comma 2 precisa che nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili;
- al comma 3 specifica i contenuti previsti della suddetta direttiva da promulgare ad opera della stessa Autorità di Bacino;
- al comma 4 (conclusivo) illustra il compito di verifica assunto dai Consorzi di Bonifica, ove presenti.

L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dall'art. 10 (documentazione richiesta all'atto dell'istanza) del presente regolamento. In particolare, nell'ambito della relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "*Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica*" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001).

In adeguamento a quanto disposto dall'ultimo comma e dai disposti della D.G.R. 13950 del 1/8/2003, qualora lo scarico venga convogliato in corpo idrico che risulti a valle immissario di canali di cui agli allegati A) e D) delle D.G.R. in oggetto, od interferisca con gli stessi, oltre all'istanza di autorizzazione allo scarico all'autorità competente, dovrà essere richiesto parere alla Sede Territoriale della Regione

Lombardia e/o al Consorzio di Bonifica gestore per la verifica di capacità dello smaltimento delle portate scaricate, al fine di recepire indicazioni su eventuali interventi e azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere le opportune situazioni di sicurezza. Altro strumento di riferimento in tema di scarichi è il Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Deve essere garantito il rispetto, in particolare, di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla “*riduzione delle portate meteoriche drenate*”.

Tali indicazioni costituiscono il riferimento principale per la progettazione in ordine alla riduzione delle portate meteoriche drenate, agli scaricatori di piena, alle vasche di accumulo, alle portate meteoriche da sottoporre a trattamento, in particolare al fine di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità fissati, riconfermati e resi vincolanti con la D.G.R. 13950 del 1/8/2003:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

che, come specificato nella D.G.R., sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle suddette zone:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Grembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

In ogni caso, il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione o smaltimento consistenti in bacini

di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o alla rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe. Particolare attenzione dovrà essere posta alle aree di ampliamento e di espansione industriale, nelle quali possono essere realizzati gli insediamenti di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 21 marzo 1990, n. IV/1946 (in merito alla necessaria separazione delle acque di prima pioggia).

I bacini di accumulo, dovranno essere dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e all'altezza di pioggia secondo i criteri tecnici previsti nel P.R.R.A. e dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il ristagno e il deterioramento della qualità.

Per qualsiasi intervento di nuova fabbricazione o ampliamento o rifacimento, in cui è prevista la ricostruzione delle opere di raccolta e/o smaltimento delle acque meteoriche, si richiede uno studio idrogeologico per la determinazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni, allo scopo di verificare la possibilità di smaltire o meno le acque di pioggia raccolte dalle superfici impermeabili per diretta infiltrazione nel terreno.

ART. 8. - FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per fabbricati e altri immobili esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza variazione di posizione e forma.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.

ART. 9. - NUOVE LOTTIZZAZIONI

In relazione ai corsi d'acqua non demaniali ubicati nelle aree edificabili previste da PRG comunale è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.

La realizzazione del nuovo corso d'acqua dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 152/99 e, in ogni caso, l'assetto urbanistico della lottizzazione dovrà assicurare gli interventi di manutenzione del corso d'acqua. A riguardo, nell'ambito del piano di lottizzazione si ritiene consigliabile l'affiancamento al nuovo corso d'acqua degli standard urbanistici e/o delle strade e/o di zone a verde pubblico. Solo in casi eccezionali è consentito il contatto diretto con zone a verde privato; in ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.

I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento all'art. 41 del D. Lgs. 152/99;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

ART. 10. - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ATTO DELL'ISTANZA AUTORIZZATIVA

Le richieste di concessione (con occupazione o attraversamenti di area demaniale) e/o di autorizzazione (senza occupazione di area demaniale) all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere presentate all'Amministrazione Comunale corredate da:

1. Relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:

- inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale);
- motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento;
- caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento;
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- verifiche idrauliche di portata;
- attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria;
- relazione idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11 Marzo 1988 e D.M. 16/01/1996 e s.m.i;
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000 (CTR);
- estratto o in copia del P.R.G. del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate;
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti;
- planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- documentazione fotografica.

3. Altri eventuali Allegati:

- pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica;
- convenzioni tra proprietario e richiedente;
- nulla osta ai fini ambientali (l. 1497/39 e 431/85) se zona soggetta a vincolo;
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta.

ART. 11. - ALTRE PROCEDURE

ART. 11.1. - MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

In generale, visti i Criteri e tecniche per la manutenzione del territorio ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico prodotto dal Ministero dell'Ambiente, dall'analisi comparata e integrata delle tipologie di manutenzione descritte dalle Autorità di Bacino Po sono ammessi:

Interventi sugli alvei:

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene orientativamente trentennali;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con eliminazione dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tombati per riportarli a luce libera;
- rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate od in frana con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
- restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione.

Interventi sulle opere di difesa idraulica:

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botte a sifone, parte edilizia, apparecchiature elettriche, meccaniche e carpenterie metalliche connesse al funzionamento di paratoie e impianti di

-
- sollevamento, etc.), ripresa dei fontanazzi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;
 - rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - manutenzione e completamento delle protezioni spondali dissestate, utilizzando ove possibile le tecniche di ingegneria naturalistica,
 - ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;
 - opere di sostegno delle sponde e dei versanti del corso d'acqua a carattere locale e piccole opere idrauliche di modeste dimensioni realizzate con materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua mediante tecniche di ingegneria naturalistica;
 - ripristino e manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.

ART. 11.2. - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi in quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART. 11.3. - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Quando l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U. 0. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti

individuati dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. di riferimento dei seguenti criteri.

ART. 11.4 - PROCEDURA PER CONCESSIONI NEL CASO D'INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ART. 11.5 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di controllo dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze sono volte all'individuazione nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua.

I canoni di polizia idraulica sono individuati nell'Allegato C alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003.

Suddetti canoni sono introitati dai Comuni per il reticolo minore di competenza comunale e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d'acqua.

Per i Comuni ricadenti nei territori classificati montani la manutenzione del reticolo idrico minore è effettuata dalle Comunità Montane alle quali deve essere devoluto a tal fine almeno il 50% degli introiti, come da accordi presi durante

l'incontro del 17/10/2000 tra la Giunta Regionale e i rappresentanti delle Associazioni delle Province, Comuni e Comunità Montane.

Le Comunità Montane provvederanno a fornire il necessario supporto ai Comuni per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa inerente i provvedimenti di polizia idraulica.

Gli introiti derivanti dai canoni di polizia idraulica sono incassati dai Consorzi di Bonifica per tutti i corsi d'acqua di loro competenza e utilizzati per la gestione e la manutenzione degli stessi corsi.

Le modalità di riscossione dei suddetti canoni, addizionali o imposte e della costituzione del deposito cauzionale relativi alle concessioni per l'uso dei beni del demanio idrico sono disposte dal Decreto Dirigente Unità Organizzativa del 28/10/2003, n. 17984.

Gli importi dei canoni contenuti nell'Allegato C alla D.G.R. n. 7/13950/2003 sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.I. 2/10/1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981, n. 692).

ART. 12. - ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Sul territorio comunale di Mairano non sono presenti corsi d'acqua contenuti nell'elenco dell'Allegato A alla D.G.R. n. VII/13950 del 1/8/2003, ritenuti pertanto principali e di competenza della Regione Lombardia.

Sono di seguito riportati gli elenchi dei corsi d'acqua rilevati sul territorio comunale e facente parte del reticolo idrico minore. Nella prima tabella (tabella 12.1.) è presentata la classificazione dei corsi d'acqua con indicazione circa il codice progressivo attribuito, la denominazione, l'origine, la foce, il grado di demanialità, il grado di tutela assegnato, l'ente competente alla Polizia Idraulica.

Nella tabella successiva (tabella 12.2.) è riportata la classificazione ufficiale dei corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica n. 10 "*Mella e dei fontanili*", come previsto dall'Allegato D alla D.G.R. n. VII/7868 del 2002.

Essi sono corredati della denominazione e del codice S.I.B.I.Te.R. (Sistema Informativo Bonifica Irrigazione Territorio Rurale).

Si evidenzia che il Consorzio n. 10 risulta all'attualità non operativo, le competenze attribuitegli dall'elenco dell'Allegato D alla D.G.R. sono quindi temporaneamente demandate al Comune di Mairano.

Il Consorzio di Bonifica Biscia, Chiodo e Prandona, incluso nel Comprensorio del Consorzio n. 10, è l'unico operante, gli spettano quindi le competenze sui corsi d'acqua transitanti nel proprio Comprensorio che saranno, temporaneamente e fino alla definitiva reale operatività del Consorzio n. 10, sottratti all'elenco anzidetto dei corsi idrici di competenza dello stesso n. 10.

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI MAIRANO

Codice Progressivo	Denominazione	Origine	Foce	Demianialità del corso	Grado di tutela per tratta	Ente competente
CA1	Vaso Calina	Fontanili in Comune di Maclodio	Comune di Dello	Totale	Alto	Consorzio n. 10
CA2	Vaso Calina	Ramo CA1	Roggia Poncarala	Totale	Alto	Consorzio n. 10
CN1	Roggia Conta	Comune di Maclodio	Vaso Calina, ramo CA1	Totale	Alto	Consorzio n. 10
CN2	Roggia Conta	Ramo CN1	Ramo CN1	Totale	Alto	Consorzio n. 10
CN3	Roggia Conta	Ramo CN1	Comune di Longhena	Totale	Alto	Consorzio n. 10
AR1	Vaso Ariazzolo	Fontanili in Lograto	Vaso Pola	Parziale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
AR2	Vaso Ariazzolo	Ramo AR1	Comune di Lograto	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
AR3	Vaso Ariazzolo	Ramo AR1	Ramo AR1	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
TS1	Vaso Pozzo Tesa	Acque sotterranee	Vaso Conta, ramo CN1	Parziale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
TS2	Vaso Pozzo Tesa	Ramo TS1	Vaso Gattinardo, ramo GT1	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
TS3	Vaso Pozzo Tesa	Ramo TS2	Vaso Pisarda, ramo PS1	Parziale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
BL1	Roggia Bellettina	Fontanili in Lograto	Roggia Alta Mulina	Parziale	Alto e medio	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
BL2	Roggia Bellettina	Ramo BL1	Vaso Ariazzolo, ramo AR1	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona

Codice Progressivo	Denominazione	Origine	Foce	Demianialità del corso	Grado di tutela per tratta	Ente competente
BL3	Roggia Bellettina	Ramo BL1	Scolo Fossadone, ramo SF3 e Vaso Pola, ramo PL2	Totale	Alto e medio	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
GT1	Vaso Gattinaro	Fontanili in Comune di Lograto	Vaso Pola	Totale	Alto e medio	Consorzio n. 10
GT2	Vaso Gattinaro	Ramo GT1	Comune di Dello	Totale	Alto e medio	Consorzio n. 10
GT3	Vaso Gattinaro	Ramo GT2	Roggia Poncarala, ramo PN1	Parziale	Alto	Consorzio n. 10
GT4	Vaso Gattinaro	Ramo GT1	Spaglia in Mairano	Totale	Alto	Consorzio n. 10
PL1	Vaso Manerbia Pola	Fontanili in Azzano Mella	Comune di Dello	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
PL2	Vaso Manerbia Pola	Vaso Pola	Scolo Fossadone, ramo SF2	Parziale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
ML1	Vaso Molina	Fontanili	Vaso Pola	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
ML2	Vaso Molina	Ramo ML1	Roggia Alta Mulina	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
PS1	Vaso Pisarda	Vaso Fiume in Maclodio	Roggia Bellettina, ramo BL3	Totale	Alto	Consorzio n. 10
PS2	Vaso Pisarda	Ramo PS1	Vaso Gattinaro, ramo GT4	Totale	Alto e medio	Consorzio n. 10
PS3	Vaso Pisarda	Ramo PS2	Vaso Pola	Totale	Alto e medio	Consorzio n. 10
PD	Roggia Pisardello	Vaso Pisarda, ramo PS1	Roggia Poncarala	Totale	Alto	Comune
PM	Vaso Poma	Vaso Quinzanello	Comune di Dello	Parziale	Alto	Consorzio n. 10
PN1	Roggia Poncarala	Comune di Brandico	Comune di Dello	Totale	Alto	Consorzio n. 10
PN2	Roggia Poncarala	Ramo PN1	Comune di Dello	Totale	Alto	Consorzio n. 10
PR1	Pozzo Prandona	Acque sotterranee	Vaso Bellettina, ramo BL1	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
PR2	Pozzo Prandona	Ramo PR1	Vaso Alta Molina	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Codice Progressivo	Denominazione	Origine	Foce	Demianialità del corso	Grado di tutela per tratta	Ente competente

PR3	Pozzo Prandona	Ramo PR1	Vaso Ariazzolo	Parziale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
PR4	Pozzo Prandona	Ramo PR1	Vaso Ariazzolo, ramo AR1	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
PR5	Pozzo Prandona	Ramo PR1	Vaso Molina	Totale	Alto	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
QN	Vaso Quinzanella	Fontanili in Comune di Torbole Casaglia	Comune di Dello	Totale	Alto	Consorzio n. 10
RV	Vaso Riviolo	Vaso Quinzanella	Comune di Dello	Totale	Alto	Consorzio n. 10
MR	Vaso Morgola	Vaso Fiume in Maclodio	Comune di Longhena	Totale	Alto	Comune
SF1	Scolo Fossadone	Roggia Alta Molina	Vaso Pola	Totale	Alto	Comune
SF2	Scolo Fossadone	Ramo SF1	Vaso Pola	Parziale	Alto	Comune
SF3	Scolo Fossadone	Ramo SF2	Vaso Pola	Totale	Alto	Comune
BC	Roggia Boccadina	Roggia Morgola	Roggia Poncarala, ramo PN1	Totale	Alto	Comune
BN	Roggia Bertinella	Scolo Fossadone, ramo SF1	Vaso Ariazzolo, ramo AR1	Totale	Alto	Comune
AM	Roggia Alta Molina	Vaso Molina	Vaso Pola	Parziale	Alto e medio	Comune

Tabella 12.1. - Corsi d'acqua presenti sul territorio comunale di Mairano.

Denominazione	Codice SIBITER	Consorzio di bonifica competente
Roggia Conta	62	Consorzio n. 10
Vaso Ariazzolo	109	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Roggia Bellettina	116	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Vaso Calina	124	Consorzio n. 10
Vaso Gattinardo	155	Consorzio n. 10
Vaso Manerbia Pola	160	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Vaso Molina	167	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Vaso Pisarda	174	Consorzio n. 10
Vaso Poma	176	Consorzio n. 10
Roggia Poncarala	177	Consorzio n. 10
Pozzo Prandona	181	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Pozzo Tesa	182	Consorzio Biscia-Chiodo-Prandona
Vaso Quinzanella	185	Consorzio n. 10
Vaso Riviolo	188	Consorzio n. 10

Tabella 12.2. - Corsi d'acqua contenuti nell'Allegato D alla D.G.R. alla n. VII/7868 del 25/1/2002 presenti sul territorio comunale di Mairano.